
PROCEDURA DI

SEGNALAZIONE ILLECITI

(D.Lgs. 24/2023 - *Whistleblowing*)

Integrato ai sensi dell'art. 7.2 del

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE

E CONTROLLO ex D.LGS. 231/2001

Aggiornato al 26 agosto 2024

- 1 DEFINIZIONI**
- 2 FINALITÀ**
- 3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**
- 4 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**
- 5 RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE**
- 6 PRINCIPI DI RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA**
- 7 SOGGETTI COINVOLTI**
- 8 CANALI DI SEGNALAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE**
 - 8.1. Canali e procedure di gestione delle segnalazioni interne**
 - 8.2. Canali e procedure di gestione delle segnalazioni esterne**
- 9 ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**
- 10 TUTELE DEL SEGNALANTE**
- 11 TUTELE DEL SEGNALATO**
- 12 INFORMATIVA PRIVACY**

Allegato: FACSIMILE DI MODULO SEGNALAZIONE ALL'ODV

1 DEFINIZIONI

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione della Società.

Codice Etico: documento - adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01 – che espone l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità poste a carico della Società stessa e di tutti i soggetti con i quali essa entra in relazione per il conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali. Il Codice Etico fissa i principi etici di riferimento e le relative norme comportamentali che i Destinatari sono obbligati a rispettare in ogni rapporto ai fini di prevenzione e repressione delle condotte illecite.

Collaboratori: coloro che, nello svolgimento di funzioni e/o attività, agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione.

Consulenti: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'ente in forza di un rapporto contrattuale.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs.24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. In materia di “*privacy*” si fa riferimento anche al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

D.Lgs.24/2023: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari del Codice Etico: tutti i componenti degli Organi della Società, i dipendenti

ed i soggetti sportivi “tesserati” nonché tutti coloro che siano sotto il controllo e la direzione della Società e, anche esternamente, operino per la stessa per funzioni ed attività, direttamente o indirettamente.

Destinatari del Modello: tutti i componenti degli Organi della Società, i dipendenti ed i soggetti sportivi “tesserati” nonché tutti coloro che siano sotto il controllo e la direzione della Società e, anche esternamente, operino per la stessa per funzioni ed attività, direttamente o indirettamente.

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Modello / MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. Sarà responsabile delle medesime funzioni rispetto alla presente “*Procedura di segnalazione degli illeciti*”.

Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni secondo le prescrizioni del D.Lgs. 24/2023. Sarà disponibile nell'apposita sezione del sito web della

società, specificamente riservata alle “segnalazioni”.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) e rispetto alla normativa vigente, sia nel quadro ordinamentale sportivo che statale ed internazionale.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 24/2023;

Società: la società COSENZA CALCIO SRL.

Soggetti del settore privato: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1); 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e

gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del MOGC, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare una segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Soggetti segnalati: le persone fisiche o giuridiche menzionate nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Soggetti Terzi: controparti – siano esse persone fisiche che persone giuridiche – con cui la Società intrattiene una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività a rischio.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 231/2001.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistere in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 seppur non indicati ma relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza

dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

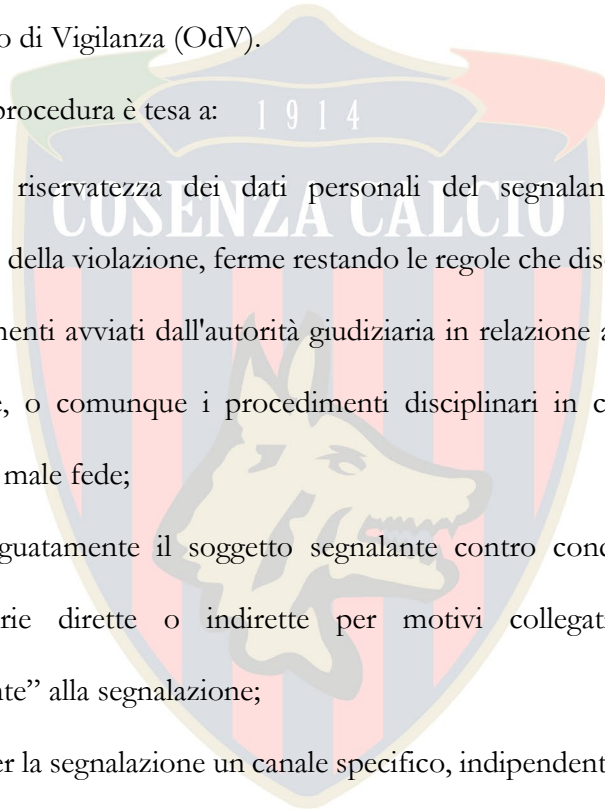
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 Trattato) specificati nel diritto derivato pertinente;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26 par. 2 Trattato UE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

2 FINALITÀ

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del MOGC e/o del Codice Etico nonché delle previsioni normative inerenti all'attività della Società desunte dal quadro ordinamentale sportivo, nazionale ed internazionale vigente.

In tale contesto saranno definite anche le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- 
- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
 - b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla segnalazione;
 - c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023, si individuano come ambito di applicazione le segnalazioni per le *“violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*.

Non trovano applicazione nella presente procedura le disposizioni relative a:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023;
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonchè di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In tale ambito resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea nei seguenti ambiti:

- ☐ a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
- ☐ procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio

Superiore della Magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

- ☐ in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.



4 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 24/2023, per l'ambito di applicazione della Società le disposizioni si applicano:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);
- b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

- c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

5 RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente procedura è parte integrante del MOGC e, dunque, è approvata dal C.d.A. della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in “*formato elettronico*” in apposita sezione del sito internet della Società all'indirizzo:

<https://www.ilcosenza.it/>.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.



6 PRINCIPI DI RIFERIMENTO DELLA “PROCEDURA”

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

☐ CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA

La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

☐ GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

☐ PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONE IN “MALAFEDE”

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

☐ IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di

indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.



7 SOGGETTI COINVOLTI

Il sistema di segnalazione di cui alla presente “*Procedura di segnalazione degli illeciti*” può essere attivato dai seguenti soggetti:

- soci della compagine sociale (persone fisiche e persone giuridiche);
- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- componenti di organi direttivi e di direzione, anche a carattere monocratico, e soggetti dotati di poteri delegati di rappresentanza;
- soggetti aventi responsabilità e funzioni direttive di area;
- componenti dell’OdV;
- dipendenti;
- soggetti “tesserati” ai sensi della normativa sportiva;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e siano sotto il suo controllo e la sua direzione;
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per la Società con relazioni contrattuali e/o per delega di funzioni;
- collaboratori e volontari a vario titolo.

8 CANALI DI SEGNALAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE

Fermo restando il diritto del cittadino ad esporre le proprie segnalazioni alle **AUTORITÀ DI POLIZIA CON RIFERIMENTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, sono individuati i seguenti “*canali di segnalazione*” delle ipotesi di violazione di cui al paragrafo 3 che precede:

- ❖ CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA (ART. 4 D.LGS. 24/2023)
- ❖ CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA (ART. 7 D.LGS. 24/2023)

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di **requisiti morali e professionali** e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di **indipendenza** e la dovuta **obiettività, competenza e diligenza** nello svolgimento delle loro attività.

8.1. CANALI E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 24/2023 i soggetti del settore privato “*attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione*”.

Il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società fa espresso richiamo di conformità all'art. 7.2.

La gestione del canale di segnalazione è affidata, in aggiunta alle funzioni già previste, all'Organismo di Vigilanza, soggetto esterno alla Società di cui sono oltremodo rinforzati i richiesti requisiti di autonomia e terzietà.

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 3, ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:

A. Segnalazione in forma scritta:

- a. aperta, attraverso l'indirizzo di posta elettronica **odv@nuovacosenzacalcio.it** ovvero mediante canale di posta tradizionale c/o sede legale della Società: **Via degli Stadi c/o Stadio “San Vito – Gigi Marulla” 87100 Cosenza.**
- b. anonima, mediante l'apposita cassetta per le segnalazioni posizionata presso la sede legale della Società: **Via degli Stadi c/o Stadio “San Vito – Gigi Marulla” 87100 Cosenza.**
- c. aperta, riservata, ovvero anonima a seconda della modalità prescelta dal segnalante, attraverso la piattaforma *Whistleblowing*, accessibile in apposita sezione dal sito internet della Società: **<https://www.ilcosenza.it/>.**

B. Segnalazione in forma orale:

- a. linea telefonica;
- b. sistema di messaggistica vocale;
- c. su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo): ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- ii. generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;

- iii. generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- iv. eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

La segnalazione interna presentata a un soggetto diverso da quello deputato alla gestione deve essere trasmessa, ex art. 4 comma 6 D.Lgs. 24/2023, entro e non oltre sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Per le segnalazioni non effettuate attraverso la piattaforma *Whistleblowing* è disponibile un facsimile di *Modulo segnalazione*, nell'apposita sezione del sito web della Società.

Nel quadro delle procedure di gestione del canale di segnalazione interna, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 23/2024, l'OdV svolge le seguenti attività:

- 1) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- 3) da diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- 4) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

- 5) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.Lgs. 24/2023. Tali informazioni sono pubblicate nella sezione dedicata del sito della società.

8.2. CANALI E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA

Il soggetto segnalante, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 24/2023, può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), ai sensi dell'art. 7 del

D.Lgs. 24/2023, “attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo”.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

9 ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne così come di consulenti esterni quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario, a suo insindacabile giudizio, necessario un loro coinvolgimento.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono le seguenti:

- A. **Ricezione:** l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni;
- B. **Istruttoria ed accertamento:** l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima. Ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOGC.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di "violazioni" ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Presidente/Amministratore Unico o Delegato e alla prima riunione possibile, al

Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma, ovvero in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

10 TUTELE DEL SEGNALANTE

La Società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito dell'Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 24/2023, la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del D.Lgs. 24/2023, le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in “*mala fede*”) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.);

Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 24/2023 l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può

essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Alla persona segnalante è dato avviso mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi disciplinare, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle relative informazioni siano indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ai sensi dell'art. 12 comma 7 D.Lgs. 24/2023, nei casi di pertinenza e competenza, per i soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Fermo quanto sopra disposto, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, sentita anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

11 TUTELE DEL SEGNALATO

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in “*mala fede*”, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.



9 INFORMATIVA PRIVACY

La Società, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi G.D.P.R. rende noto che i dati personali acquisiti mediante la “segnalazione” saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001 così come facenti riferimento a quelli del D.Lgs. 24/2023. I dati saranno conservati in forma cartacea e digitale.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 24/2023, ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal richiamato decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Ai sensi del G.D.P.R., il soggetto interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei suoi dati nonché delle finalità e modalità del

trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.

- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Per l'esercizio dei succitati diritti, il soggetto interessato potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. autorizzato al trattamento a ciò designato dal Titolare, tramite casella di posta elettronica **odv@nuovacosenzacalcio.it** o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o la sede della Società.